ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA'

Art. 56

Personale non docente dell'Università degli studi di Cassino

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, sono sostituiti dai seguenti: "Il personale non docente gia' in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Universita' degli studi di Cassino. L'immissione in ruolo e' disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto, purche' in possesso del prescritto titolo di studio".

Versione in vigore dal 7 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di nuove universita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 590
Titolo	IV — Norme comuni, finanziaria e finale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-nuove-universita/art-56-personale-non-docente-dell-universita-degli-studi-di-cassino

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it